

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI

ARMAMENTI

DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ROMA

Contratto per atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa, stipulato con la Ditta _____, con sede legale in _____, per l'approvvigionamento di n. 4 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) di classe LEGGERA, denominati _____, soggetti al rilascio della "Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare" secondo la norma AER(EP).P-22 e relativo Supporto Logistico Integrato e addestrativo, per un ammontare complessivo netto di Euro 67.574.000,00 di cui Euro 20.858.000,00 per prestazioni opzionali ed Euro 5.000.000,00 per eventuale successivo affidamento di servizi analoghi ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 co. 5 D.Lgs. n. 208/2011 e dell'art. 76 co. 6 del Codice dell'art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 208/2011; smart C.I.G. n. Z8E3A74390.

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, io _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale,

del presente Contratto.

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor _____ in qualità di Direttore della 9ª Divisione "*Contratti nazionali ed esteri*" della D.A.A.A. come risulta dal D.D. datato _____

E

la Ditta _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ giusta Procura _____ di repertorio, datata _____, a rogito del dottor _____, notaio in _____, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

1) lo Stato Maggiore dell'Esercito, per soddisfare le esigenze di ammodernamento della propria flotta aerea, ha chiesto con le lettere:

- M_D AE1C1B2 REG2022 0266185 09-08-2022;
- M_D AE1C1B2 REG2024 0001396 04-01-2024;
- M_D A4B89B9 REG2024 0008575 07-03-2024;
- M_D AE1C1B2 REG2024 0041476 08-03-2024;

- M_D AE1C1B2 REG2024 0061830 10-04-2024,

l'approvvigionamento di n. 4 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) di classe LEGGERA, comprensivi di Supporto Logistico Integrato e addestrativo, allegando il relativo requisito tecnico;

2) con la Relazione Preliminare e la Determina a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000116 04-08-2023, si è stabilito di attivare una procedura ristretta in ambito Comunitario, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/2011;

3) a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate n° 5 Ditte/RTI a presentare la propria offerta tecnico-economica;

4) le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla Ditta _____ con sede legale in _____, come risulta da verbale di aggiudicazione n° _____ di Repertorio del __/__/____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

A.G.E.	_____	Aircraft Ground Equipment
APR	_____	Aeromobile a Pilotaggio Remoto
AV	_____	Air Vehicle
COTS	_____	Commercial Off The Shelf
C2	_____	Comando e Controllo
C.T.	_____	Capitolato Tecnico
D.A.A.A.	_____	Direzione Armamenti Aeronautici e Aeronavigabilità
D.R.S.	_____	Ditta Responsabile del Sistema
DUVRI	_____	Documento Unico Valutazione Rischi
FH	_____	Flight Hours
GEIE	_____	Gruppi Europei di Interesse Economici
GCS	_____	Ground Control System
E.I.	_____	Esercito Italiano
F.A.	_____	Forza Armata
LIC	_____	Limiti di Impiego Calendariale
LRU	_____	Line Replaceable Unit
LOF	_____	Limiti di Ore di Funzionamento
L.T.	_____	Livello Tecnico
MOE	_____	Means of Evidence
NSN	_____	NATO STOCK NUMBER
PCPA	_____	Prodotti Chimici Peculiari Aeronautici
PdR	_____	Parti di Ricambio
PN	_____	Part Number
PNRF	_____	Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze
P.T.D.	_____	Prescrizioni Tecniche Ditta
Q.TA	_____	Quantità
SAPR	_____	Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto
SIP	_____	Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni
SIPE	_____	Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni Elettroniche

ST _____ Specifica Tecnica
STANAG _____ Standardization Agreement
SW _____ Software
TBD _____ To be defined
VDT _____ Vice Direzione Tecnica

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSA NARRATIVA

La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta _____ avente sede legale in _____, che nel seguito verrà denominata semplicemente "*Ditta*", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire per conto dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "*A.D.*" le seguenti prestazioni e forniture, come articolate di seguito:

2.1 PRESTAZIONI PROGRAMMATE RELATIVE A:

2.1.1 Ottenimento della "*Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare*" come da AER(EP).P.21 e AER(EP).P.2, comprensiva di Rapporto Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla necessaria alla "*Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare*" .

2.1.2 n. 8 copie delle pubblicazioni tecniche relative al SAPR classe "*LEGGERO*" denominato "_____" secondo quanto indicato al paragrafo 9.5 della Parte III del C.T. Allegato 1 al Contratto;

2.1.3 n. 4 (quattro) SAPR di classe "*LEGGERO*" denominato _____, come da Allegato 2 "*Elenco dei materiali in fornitura a fronte di ciascuno dei Lotti 3, 6, 7 e 8*" secondo le modalità descritte nel

C.T. Allegato 1 al Contratto;

2.1.4 Servizio di Supporto Logistico Integrato alla flotta SAPR di classe "LEGGERO" denominato " _____ ", secondo le modalità descritte nel

C.T. Allegato 1 al Contratto;

2.1.5 Corsi di addestramento per la formazione di:

- n. 4 istruttore "*pilot operator*", n. 4 istruttore "*sensor operator*" e n. 6 istruttori manutentori;

- n. 4 "*pilot operator*", n. 4 "*sensor operator*" e n. 16 tecnici manutentori,

- n. 4 istruttori operatori di sensore CBRN, (qualora fornito/acquisito),

come descritto nell'Allegato 3 "*Elenco dei Corsi di Addestramento*" al Contratto, secondo le modalità descritte nel paragrafo 14 della Parte III del C.T.

Allegato 1 al Contratto;

2.1.6 Parti di Ricambio aggiuntive: n. 1 GCS, n. 1 sensore opto-elettronico, n. 1 sensore RADAR SAR, n. 1 kit radio relay, n.1 kit data-link SATCOM, n. 1 sensore LIDAR, n. 1 sensore CBRN;

2.1.7 Assistenza tecnica on-site continuativa (8 h al giorno per 5 giorni a settimana/365 giorni l'anno), valida per tutti i sistemi, tramite un rappresentante della Ditta Responsabile di Sistema (DRS) con competenze operative e manutentive per interventi, manutenzioni programmate, correttive e riparazioni sul territorio nazionale per due anni;

2.1.8 Assistenza ingegneristica, valida per tutti i sistemi, per assicurare la sicurezza del volo e controllo di configurazione ai sensi della normativa aeronautica vigente.

L'esecuzione di quanto forma oggetto del contratto è articolata in 10 lotti contrattuali come specificato al successivo Articolo 8 "*Prezzi*".

I SAPR " _____ " oggetto di fornitura, ivi compresi gli allestimenti, gli equipaggiamenti, le attrezzature, gli A.G.E. e le dotazioni, dovranno essere di nuova costruzione, originali e rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalle specifiche tecniche, dai disegni applicabili in accordo a quanto indicato nel C.T. Allegato 1 al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 16 *“Modifiche, Aggiornamenti e Varianti”*, la Ditta ha facoltà di fornire in sostituzione dei materiali previsti in fornitura particolari intercambiabili (con funzionalità uguali o superiori), purché riconosciuti tali all’interno delle Pubblicazioni Tecniche. Per i materiali la cui intercambiabilità non è prevista dalle citate pubblicazioni, la Ditta potrà presentarli alla verifica di conformità, qualora tale condizione d’intercambiabilità sia stata autorizzata dalla D.A.A.A. tramite emissione della P.T.A. a fronte di una specifica P.T.D. emessa dalla Ditta in accordo alla norma AER(EP).00-00-5. Il periodo intercorrente l’emissione della P.T.D. e della relativa P.T.A. da parte della D.A.A.A. non concorre al calcolo delle penalità di cui al successivo Articolo 29 *“Penalità”*. In caso di rigetto della P.T.D. da parte della D.A.A.A, da formalizzarsi entro 21 (ventuno) giorni dalla ricezione della stessa, il periodo intercorrente il rigetto e la emissione della revisione della P.T.D. da parte Ditta concorrerà al calcolo dei termini massimi di approntamento.

I requisiti per l'ottenimento del Certificato di Tipo Militare e di Qualificazione di Tipo Militare, la tipologia delle Pubblicazioni Tecniche da fornire, la descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema e le relative prestazioni, nonché le modalità di esecuzione del Supporto Logistico e dei corsi di addestramento sono indicate nel Capitolato Tecnico Allegato n. 1 al presente contratto.

to e delle specifiche tecniche in esso riportate.

Inoltre, sono previste le forniture opzionali di beni e servizi come indicato al successivo Articolo 11 *“Opzione”* e *“Servizi analoghi”* come indicato al successivo articolo 12.

2.2 PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE:

Le prestazioni non programmate di seguito elencate sono richieste in considerazione della particolare complessità tecnica dell’approvvigionamento e saranno oggetto di:

- richiesta di acquisto per i soli materiali già elencati e prezzati negli Allegati 2, 3 e 4 al presente Contratto;
- richiesta di offerta, per le altre tipologie di materiali/attività non rientranti nell’alinea precedente, che sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi della Direttiva SGD-G-023 *“Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare”*;
- attività ingegneristiche inerenti le indagini tecniche a seguito di Segnalazione Inconvenienti e/o incidenti di volo, emanazione di Prescrizioni Tecniche Ditta relative a *hardware* e *software*, aggiornamento delle pubblicazioni tecniche;
- attività di riparazione/revisione/calibrazione dei componenti di sistema, per le necessità di supporto all’attività operativa dell’Esercito Italiano (E.I.);
- ulteriori forniture di parti di ricambio, sistemi o attrezzature dedicate ai SAPR come definito nell’albero di prodotto;
- prestazioni urgenti non programmabili interessanti la Sicurezza del Volo e/o l’operatività dei SAPR in servizio presso le basi dell’Esercito Italiano, quali

ad esempio:

- attività non ricorrenti per lo sviluppo, la progettazione e qualifica relativa ad incrementi capacitivi e/o varianti/integrazioni di requisito alla configurazione _____ E.I. eventualmente richiesti dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
- attività di assistenza tecnica per eventuali interventi manutentivi di ripristino efficienza dei SAPR non inclusi nel suddetto servizio di supporto logistico, presso sedi nazionali ed estere;
- estensione del periodo di servizio di supporto logistico;
- erogazione di ulteriori corsi di addestramento per *"pilot operator"*, *"sensor operator"*, tecnici manutentori e operatori CBRN;
- fornitura di equipaggiamenti, parti di ricambio, attrezzature e copie aggiuntive di Pubblicazioni Tecniche;
- assistenza tecnica e ingegneristica presso la Ditta;
- assistenza tecnica e ingegneristica presso Teatri di Operazioni;

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

La commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, è regolata dal D. Lgs. 15 novembre 2011 n. 208, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15

novembre 2102 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente Commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico n._____, allegato 1 al presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico ;
- Prevarrà invece la Proposta Tecnica rispetto al Capitolato Tecnico, nel solo caso in cui essa riporti requisiti superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico, riconosciuti come tali dall'A.D.

La Ditta si impegna a risolvere, senza ulteriori oneri per l'A.D., eventuali obsolescenze che dovessero scaturire entro la data di approntamento dei lotti che includono i SAPR, previsti a fronte del presente programma. Tale impegno non sarà esteso per eventuali SAPR approvvigionati a fronte di aumento del quinto contrattuale.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PARTICOLARI

E' facoltà della D.A.A.A. far eseguire, durante l'esecuzione delle manutenzio-

ni e le attività tecniche previste in contratto, controlli ispettivi alle attrezzature generiche e peculiari necessarie durante le lavorazioni predette per verificarne la buona manutenzione, l'aggiornamento e la taratura, sia presso gli stabilimenti Ditta sia presso i siti operativi.

La ditta ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino a quando non ne sia esplicitamente esonerata dall' A.D.

Per i materiali da sostituire durante le lavorazioni, la Ditta dovrà disporre dell'apposita documentazione tecnica che ne comprovi la piena intercambiabilità e rispondenza tecnica, nonché l'evidenza documentale della loro provenienza. Inoltre, per ciascun articolo aeronautico revisionato utilizzando le predette parti, la Ditta dovrà certificarne la piena rispondenza alle specifiche ed alle prescrizioni tecniche applicabili con i certificati e le dichiarazioni previste al successivo Articolo 18 *"Assicurazione della qualità"*.

Qualora a seguito di tali controlli risultasse:

- una carenza e/o mancanza del rispetto della organizzazione o delle procedure o della compilazione della documentazione prevista dall'edizione vigente delle norme di Assicurazione Qualità;
- l'impiego di materiali non originali e non qualificati dalla Casa Madre e/o da Ente Governativo ovvero realizzati dalla Ditta non in conformità con il sistema di qualità aziendale approvato dall'A.D.;
- l'indisponibilità o la non impiegabilità delle attrezzature prescritte dalla Casa Costruttrice dei materiali perché non correttamente installate o non tarate o non calibrate o incomplete;
- la mancata utilizzazione di manuali tecnici e documentazione tecnica ne-

cessaria alle lavorazioni, ovvero il loro mancato aggiornamento;

- l'impiego di personale non addestrato e qualificato;

l'A.D. ha la facoltà di procedere all'eventuale risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita.

Per tutte le lavorazioni previste nel presente contratto, da effettuare presso la Ditta o, previa autorizzazione dell'A.D., anche presso altri, i delegati dell'A.D. dovranno avere libero accesso e circolazione per tutta la durata delle lavorazioni presso i luoghi dove vengono effettuate le attività oggetto del presente contratto. La Ditta deve fornire ai delegati tutti i mezzi necessari ad eseguire il loro compito.

La Ditta avvertirà, in tempo utile l'A.D. dell'inizio dei lavori e fornirà tutte le notizie necessarie per l'esercizio della vigilanza e per il controllo delle lavorazioni. I delegati dell'A.D., ai fini del controllo delle lavorazioni, possono essere preposti presso la Ditta per un determinato periodo di tempo ed in forma continuativa. In tale caso, la Ditta metterà a disposizione di tali delegati idonei locali forniti degli impianti e degli opportuni mezzi di sicurezza.

La Ditta ha l'obbligo di conservare la documentazione comprovante l'evidenza obiettiva delle prestazioni oggetto del presente contratto per un periodo di 5 anni successivi alla data di decorrenza della garanzia, ove non vi siano problemi sulla liquidazione finale del contratto, e di metterla a disposizione dell'A.D., insieme a tutta la normativa e/o documentazione relativa alle prestazioni di cui all'Articolo 2 *"Oggetto del contratto"*.

ARTICOLO 5

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà la durata di centootto (108) mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della P.E.C. di comunicazione di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo del Decreto di approvazione del Contratto, oppure, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Tale termine è inteso come limite di esecuzione delle prestazioni programmate e come limite massimo per la presentazione delle richieste di preventivo da parte dell'A.D. per le prestazioni non programmate di cui all'Articolo 2 "*Oggetto del contratto*". Qualora per improrogabili esigenze logistiche o operative non possano essere attivati i suddetti servizi e/o richieste dei preventivi entro i sovra espressi termini contrattuali, le parti concordano che l'efficacia contrattuale possa essere estesa dall'A.D., mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alle medesime condizioni e prezzi, fino ad un massimo di 6 mesi fermo restando l'impegno finanziario contrattuale già assunto.

E' prevista la possibilità di ricorrere alla eventuale ripetizione di servizi analoghi ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 co. 5 D.Lgs. n. 208/2011 e dell'art. 76 co. 6 del Codice.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

ARTICOLO 6

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta fornirà le Pubblicazioni Tecniche ed ogni altra documentazione tecnica, redatta in lingua italiano o inglese, secondo quanto previsto dal C.T. Allegato 1 al presente Schema di Contratto. Eventuali revisioni/aggiornamenti alle Pubblicazioni Tecniche o alla documentazione tecnica verranno elaborati e consegnati nelle stesse lingue dei documenti originali.

ARTICOLO 7

PRESTAZIONI E ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI FORNITURA

GOVERNATIVA E DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E VERIFICHE

TECNICHE/DI CONFORMITÀ

Per lo svolgimento delle fasi in volo delle attività addestrative per i Corsi di Addestramento previsti a fronte del Lotto 4 del presente Contratto, l'A.D. renderà disponibile alla Ditta (quali "*Government Furnished Equipment*" G.F.E) il materiale di proprietà dell'A.D. accettato a fronte del Lotto 3 o del Lotto 7 (il primo che sarà disponibile al momento della richiesta Ditta).

La Ditta dovrà chiedere all'A.D. il materiale G.F.E. almeno 45 giorni prima rispetto alla effettiva esigenza, onde consentire all'A.D. le opportune predisposizioni tecnico-amministrative per la consegna alla Ditta.

La Ditta ha l'obbligo di assicurare i materiali (nelle forme previste dalla legislazione vigente), a propria cura e spese con una Compagnia di primaria importanza, contro i rischi per responsabilità civile (R.C.) verso tutto il personale interessato alle attività, oltre a coprire il rischio di perdita o danneggiamento del materiale stesso.

L'assicurazione deve coprire valori corrispondenti ai prezzi di mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione, dal momento della consegna alla Ditta alla riconsegna all'A.D. dei materiali stessi.

L'assicurazione dovrà coprire anche i danni provocati, direttamente ed indirettamente, da tutti coloro che operano sul materiale a terra e in volo, compreso eventuale personale dell'A.D., fatte salve le casistiche dovute a dolo o colpa grave operate da personale dell' A.D.

In caso di distruzione o furto del materiale in consegna alla Ditta, in alternativa al rimborso economico, le Parti potranno concordare l'eventuale reintegro del materiale con materiale efficiente nella stessa configurazione nuovo o con pari stato d'uso.

La Ditta deve assicurare eventuali aeromobili forniti come G.F.X. contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi alla superficie e per urto in volo. Per quanto riguarda i rischi per la responsabilità civile verso i terzi alla superficie e per urto in volo, il massimale sarà di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

Relativamente alle infrastrutture messe a disposizione della Ditta come G.F.X., la Ditta è obbligato ad assicurare contro il rischio di incendio (comprese le garanzie accessorie: azione dei fulmini, scoppio di apparecchi a vapore, ecc.) i manufatti avuti in consegna per il loro effettivo valore.

La Ditta è, altresì, obbligata ad assicurare contro la responsabilità civile tutte le opere e le strutture movibili installate, per massimali verso terzi, per ogni sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a cose ed animali.

La polizza assicurativa dovrà coprire il rischio con decorrenza dal momento di ricezione del materiale da parte della Ditta e sino alla consegna presso i luoghi previsti, fatte salve le responsabilità A.D. in fase di movimentazione/ricezione qualora coinvolta.

Nella polizza dovrà essere convenuto che non possono aver luogo dimi-

nuzioni di somme assicurate, storno o disdette del Contratto, senza il consenso dell' A.D.

La Ditta dovrà fornire l'evidenza di aver acceso tale assicurazione dandone conferma con apposita dichiarazione da fornire alla D.A.A.A. 4ª Divisione ed all'Ente dell'E.I. che consegnerà il materiale alla Ditta.

La Ditta, alla ricezione del materiale, è tenuta a controfirmare i relativi verbali di consegna redatti dall'E.I. e a segnalare entro 15 giorni eventuali anomalie riscontrate. Decorsi i suddetti termini, il materiale di fornitura governativa si intende accettato dalla Ditta e, quindi, efficiente.

La Ditta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1229 del Codice Civile, è responsabile degli eventuali danni anche accidentalmente causati dal proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai materiali di fornitura governativa avuti in custodia. La responsabilità della Ditta rimane limitata al risarcimento del danno causato. La Ditta provvederà alla riparazione e/o reintegro del materiale danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste dell'A.D.

La Ditta si impegna ad assicurare il personale del Ministero della Difesa Italiano preposto alle attività di certificazione e di Verifica di Conformità a terra ed in volo, per i seguenti massimali:

Pilota:

- Morte: Euro 850.000,00 (Euro ottocentocinquantamila/00);
- Invalidità permanente: Euro 850.000,00 (Euro ottocentocinquantamila/00);
- Invalidità permanente alla navigazione aerea: Euro 380.000,00 (Euro trecentoottantamila/00);

- Invalidità temporanea (*pro-die*): Euro 110.00,00 (Euro centodiecimila/00);

Tecnici di volo:

- Morte: Euro 400.000,00 (Euro Quattrocentomila/00);
- Invalidità permanente assoluta: Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00);
- Invalidità permanente alla navigazione aerea: Euro 362.000,00 (Euro trecentosessantaduemila/00);
- Inabilità temporanea (*pro-die*): Euro 103.00,00 (Euro Centotremila/00);

Il beneficiario di detta assicurazione dovrà essere il “*Ministero della Difesa Italiano*”.

ARTICOLO 8

PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni e forniture oggetto del Contratto viene convenuto in Euro _____ di cui Euro _____ quali prestazioni programmate e Euro _____ di prestazioni non programmate, così di seguito suddiviso:

Lotto n.	Descrizione	Importo
		Lotto (€)
1	Ottenimento della “ <i>Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare</i> ” come da AER(EP).P.21 e AER(EP).P.2, comprensiva di Rapporto Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla necessaria alla “ <i>Certificazio-</i>	

	<i>ne e Qualificazione di Tipo Militare".</i>	
2	Fornitura di n. 8 copie delle pubblicazioni tecniche relative al SAPR classe " <i>LEggerI</i> " denominato " _____ " come specificato nel C.T. (Allegato 1 al presente Contratto).	
3	Fornitura di n.1 SAPR denominato " _____ " composto come da elenco in Allegato 2 al presente Contratto.	
4	Corsi di addestramento per " <i>pilot operator</i> ", " <i>sensor operator</i> " e tecnici manutentori, come specificato al paragrafo 4 Parte III del C.T. (Allegato 1 al presente Contratto).	
5	Supporto Logistico Integrato, per 5 anni, frazionabili in 10 <i>milestones</i> di 6 mesi, ad attivazione iniziale da parte del Ministero Difesa e con possibilità di interruzione.	
6	Parti di Ricambio Aggiuntive.	
7	Fornitura di n.1 SAPR denominato " _____ " composto	

	come da elenco in Allegato 2al presente Contratto.	
8	Fornitura di n.1 SAPR denominato " _____ " composto come da elenco in Allegato 2 al presente Contratto	
9	Fornitura di n. 1 SAPR denominato " _____ " composto come da elenco in Allegato 2 al presente Contratto.	
10	Supporto Logistico Integrato, per 18 mesi, frazionabili in 3 <i>milestones</i> di 6 mesi, ad attivazione iniziale da parte del Ministero Difesa e con possibilità di interruzione.	

La Ditta inoltre si impegna ad eseguire le Prestazioni Non Programmate indicate al punto 2.2 del precedente Articolo 2 “*Oggetto del Contratto*” fino all’importo massimo di Euro _____, senza impegno di ammontare minimo per l’A.D. Qualora tale importo fosse impiegato parzialmente, all’approssimarsi del termine del presente Contratto, l’importo residuale potrà essere impiegato, su esplicita richiesta dell’Esercito Italiano, previa verifica di fattibilità da parte della Ditta, per l’acquisizione di altre forniture/prestazioni, già previste, a fronte di altri Lotti contrattuali mediante appo-

sito atto amministrativo.

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo definito. I prezzi per le singole forniture/prestazioni in quota non programmata verranno definiti secondo le modalità riportate in Allegato 10 e Allegato 11.

I suddetti prezzi sono onnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della Commessa, ivi compresi i costi assicurativi. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a Ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale, né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni, è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali di cui all'elencazione prevista dal Regolamento CE n. 150/2003. L'A.D. autorizza la Ditta alla loro importazione secondo le procedure in vigore.

La Ditta si impegna, inoltre, a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti alle operazioni di *import/export*.

Il Gestore contrattuale, come definito al successivo art. 36 ("*Gestione contrattuale, esecuzione contrattuale e sorveglianza tecnica*"), curerà i procedi-

menti di cui al Regolamento CE n. 150/2003 che non dovessero eventualmente rientrare negli obblighi della Ditta in ragione della precedente previsione.

Il prezzo del contratto è comprensivo dell'assicurazione, che la Ditta dovrà stipulare secondo quanto indicato al precedente *Articolo 7 "Prestazioni e assicurazione dei materiali di fornitura governativa e del personale A.D. per prove e verifiche tecniche/di conformità"*.

Dal prezzo contrattuale sono escluse:

- le spese relative a carburanti e lubrificanti necessari per l'esecuzione delle attività con i SAPR, sia a terra che in volo, propedeutiche alla messa a punto prima della consegna e di quelle previste nell'ambito dei servizi di supporto logistico ed addestramento;
- le spese inerenti ad eventuali lavori di riparazione e/o revisione dei materiali di fornitura A.D. per gli inconvenienti riscontrati, in accordo con quanto disposto dall'articolo 7 *"Prestazioni e assicurazione dei materiali di fornitura governativa e del personale A.D. per prove e verifiche tecniche/di conformità"*.

ARTICOLO 9

REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui al precedente Articolo saranno soggetti a revisione prezzi secondo le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Il pagamento sarà comunque disciplinato da quanto disposto dall'Articolo 21

“Fatturazioni e Pagamenti”.

ARTICOLO 10

CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

La Ditta dichiara e garantisce per tutta la durata contrattuale che le prestazioni e le forniture oggetto del presente Contratto sono tecnologicamente le più adeguate e/o rispondenti ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 11

OPZIONE

La D.A.A.A., nel caso di evoluzione dell'esigenza operativa dell'Esercito Italiano, si riserva la facoltà di esercitare, mediante comunicazione a mezzo PEC, entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente contratto, il diritto di opzione per l'acquisto delle seguenti ulteriori prestazioni e forniture:

- assistenza tecnica on-site, presso Operazioni Fuori Confini Nazionali, continuativa per 6 mesi con presenza di personale Ditta;

- un servizio di *help desk* telefonico dedicato (h24-7/7);
- Ulteriore Servizio di Supporto Logistico Integrato;
- Ulteriori parti di Ricambio e servizi non programmabili.

Il diritto di opzione è esercitabile anche frazionatamente, dall'A.D. e gli eventi contrattuali, le date di presentazione alla verifica di conformità, i criteri di constatazione ed i piani di pagamento relativi alle prestazioni e forniture oggetto della presente opzione (con le relative quote soggette a conguaglio valuta), sono riportati nel Capitolato Tecnico All. 1 al presente contratto.

I prezzi stabiliti nel presente articolo sono fermi alle condizioni economiche di _____ (c.e. di riferimento) e sono soggetti a revisione prezzi secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Contratto.

Tutte le clausole del presente Contratto non vengono modificate dall'eventuale esercizio da parte dell'A.D. delle opzioni previste nel presente Articolo.

In caso di esercizio dell'opzione da parte della D.A.A.A., la ditta dovrà presentare idonea cauzione come previsto dal successivo articolo 13.

I termini di approntamento alla verifica di conformità delle forniture opzionali saranno comunicati dalla Ditta alla ricezione della suddetta comunicazione di esercizio dell'opzione.

ARTICOLO 12

SERVIZI ANALOGHI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 co. 5 D.Lgs. n.208/2011 e dell'art. 76 co. 6 del Codice, è facoltà dell'A.D., nel triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale, richiedere nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudica-

tario dell'appalto iniziale, di seguito elencati:

- assistenza tecnica on-site, presso Operazioni Fuori Confini Nazionali, continuativa per 6 mesi con presenza di personale Ditta;
- un servizio di *help desk* telefonico dedicato (h24-7/7);
- Ulteriore Servizio di Supporto Logistico Integrato.

In ogni caso, tali prestazioni (servizi) devono essere conformi al progetto a base di gara aggiudicato. L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, regolare cauzione di Euro _____, [pari al X% del valore del Contratto sotto forma di _____]. In applicazione dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023 detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente alla scadenza del periodo di garanzia, ove applicabile, di ciascuno dei lotti contrattuali, proporzionalmente alle prestazioni eseguite e per quote corrispondenti al prezzo degli stessi lotti contrattuali, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di scadenza dell'ultimo periodo di garanzia o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori/servizi/forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo del 20% fina-

le sarà autorizzato dalla DAAA previa richiesta da parte della Ditta.

In caso di esercizio da parte della D.A.A.A. dell'opzione e/o di servizi analoghi, la Ditta presterà ulteriori cauzioni determinate ai sensi dell'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 14

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il termine per la presentazione alla verifica di conformità dei materiali (articoli aeronautici), previsti a fronte dei lotti definiti all'Articolo 2 "*Oggetto del Contratto*", decorrerà dalla data di operatività del Contratto ed è fissato con le seguenti tempistiche:

- Lotto n.1: 273 (duecentosettantatre) giorni;
- Lotto n.2: 334 (trecentotrentaquattro) giorni;
- Lotto n.3: 365 (trecentosessantacinque) giorni;
- Lotto n.4: 396 (trecentonovantasei) giorni;
- Lotto n.5: 424 (quattrocentoventiquattro) giorni;
- Lotto n.6: 730 (settecentotrenta) giorni;
- Lotto n.7: 730 (settecentotrenta) giorni;
- Lotto n.8: 1095 (millenovantacinque) giorni;
- Lotto n.9: 1461 (millequattrocentosessantuno) giorni;
- Lotto n.10: 2222 (duemiladuecentoventidue) giorni;

Quanto forma oggetto del presente contratto dovrà essere presentato alla verifica di conformità in Lotti a cura e rischio della Ditta, presso lo stabilimento della Ditta tranne le attività previste dai Lotti 1 e 2, che saranno presentati alla verifica di conformità presso la 4ª Divisione della D.A.A.A. e dai lotti 4, 5, 6 e 10 dislocati nel territorio nazionale.

Per tutti i lotti, la Ditta dovrà inviare una comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla D.A.A.A. 4^a Divisione per informarla che il lotto in esame è pronto alla Verifica di Conformità. In allegato alla citata comunicazione la Ditta dovrà trasmettere i seguenti documenti debitamente compilati:

- il modulo di *“Presentazione alla Verifica di Conformità”* riportato in Allegato 7 *“Modulo per la Presentazione alla verifica di conformità”* al presente Contratto. Alla data specificata nel citato modulo (box 1) la Ditta dichiara che il lotto è completo e che tutti gli articoli che lo costituiscono sono pronti per le attività di Verifica di Conformità;
- il Certificato di Conformità, come indicato nell’Allegato 8 *“Certificato di Conformità”* al presente Contratto, dovrà riportare la lista degli articoli che costituiscono il lotto e riportare per ciascuno di essi la descrizione, il NATO Stock Number (NSN) il Part Number (P/N) ed il Serial Number (S/N) ove applicabile;
- per i lotti 3, 6, 7, 8 e 9, il Certificato di rispondenza del prodotto, come indicato nell’Allegato 9 *“Certificato di rispondenza del prodotto”* al presente Contratto;
- per il lotto 4, la dichiarazione di buona esecuzione del corso come indicato nell’Allegato 5 *“Dichiarazione di buona esecuzione del corso”* al presente Contratto;
- per i lotti 5 e 10 la dichiarazione di buona esecuzione dell’assistenza tecnica come indicato nell’Allegato 6 *“riepilogo dell’intervento di assistenza tecnica e dichiarazione di buona esecuzione”* al presente Contratto.

La documentazione citata, dovrà essere inviata alla D.A.A.A. contemporaneamente alla Presentazione alla Verifica di Conformità di ciascun lotto.

Se la Presentazione alla Verifica di Conformità è approvata dalla D.A.A.A., la data dichiarata dalla Ditta nel modulo della Presentazione alla Verifica di Conformità

stessa (box 1 del modulo) sarà considerata approvata per l'esecuzione.

I materiali dei lotti dovranno essere disponibili alla Verifica di Conformità entro 60 giorni dall'Accettazione della presentazione di Verifica di Conformità.

Se la Presentazione alla Verifica di Conformità non è approvata dalla D.A.A.A., allora:

- la Presentazione alla Verifica di Conformità non è considerata valida, e pertanto l'attività di Verifica di Conformità non potrà essere effettuata e il modulo debitamente compilato (box 3) sarà restituito alla Ditta;
- il rappresentante della Ditta, debitamente autorizzato, apporrà la propria firma nel box 3 del modulo stesso per la presa visione della "*Non Approvazione*" e restituirà tale modulo, debitamente compilato, alla D.A.A.A. 4^a Divisione;
- la Ditta dovrà avviare una nuova procedura di presentazione alla Verifica di Conformità (inviando una nuova comunicazione per la Presentazione alla Verifica di Conformità con relativi allegati) quando le cause che avevano impedito la Presentazione alla Verifica di Conformità saranno state rimosse.

La suddetta procedura è applicabile anche ai materiali delle quote non programabili.

Quanto forma oggetto di fornitura a fronte dei lotti 3, 6, 7, 8 e 9 dovrà essere presentato alla Verifica di Conformità presso gli stabilimenti della Ditta. Qualora la Ditta intenda cambiare il luogo della presentazione alla Verifica di Conformità la stessa dovrà darne comunicazione alla 4^a Divisione della D.A.A.A., per preventiva autorizzazione, almeno 45 (sessanta) giorni antecedenti la data di prevista presentazione alla Verifica di Conformità.

Almeno 60 giorni calendariali prima della prevista presentazione alla Verifica di Conformità del lotto la Ditta invierà le procedure di Verifica di Conformità dei ma-

teriali alla 4ª Divisione della D.A.A.A. per la loro approvazione.

In caso di ritardo nella presentazione e/o nell'approntamento dei materiali alla Verifica di Conformità del lotto rispetto ai limiti di tempo stabiliti nel presente articolo, la Ditta sarà soggetta alla penale specificata nell'Articolo 29 "*Penalità*".

Le presentazioni alla verifica di conformità del lotto 3 e successivi sono subordinate all'emissione del Frontespizio Ministeriale per le Pubblicazioni Tecniche ottenuto a completamento della procedura stabilita dalla norma AER(EP).0-0-2 e non all'accettazione del Lotto 2.

L'esecuzione dei Lotti n. 5 e 10 decorrerà da quando la DAAA lo riterrà opportuno ed in funzione delle effettive attività in essere presso il Reparto Operativo e la consegna dei Lotti precedenti. Le prestazioni relative ai lotti 5 e 10 prevedono sono suddivise in *milestones* della durata di 6 mesi, per gli stessi lotti si prevede la possibilità di interruzione e successiva eventuale ripresa.

La durata dei rispettivi corsi relativi al Lotto 4 è riportata nei "Syllabus" di cui ai punti _____ e _____ Parte III del C.T. Allegato 1 al presente contratto.

Qualora per motivi imputabili all'A.D. i corsi non potranno iniziare nei tempi stabiliti nel precedente paragrafo, i termini per l'inizio dei corsi in argomento si intendono spostati di un numero di giorni pari al ritardo maturato dall'A.D., senza incorrere nelle penalità stabilite nel successivo Articolo 29 "*Penalita*".

Qualora i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità dovessero ricadere entro i periodi di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tali termini saranno automaticamente spostati al 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla data di riapertura degli stabilimenti stessi. Quanto sopra sarà valido solo nel caso la Ditta abbia preventivamente provveduto a comunicare, alla 10ª Divisione ed alla 4ª Divisione della D.A.A.A., tramite P.E.C., i periodi di chiusura dei

propri stabilimenti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dei periodi di chiusura.

La mancata presentazione alla verifica di conformità nei termini prescritti comporterà l'applicazione delle penalità previste al successivo Articolo 29 "*Penalità*" del presente contratto.

L'accettazione alla verifica di conformità non esonera la Ditta dal completamento di ogni altra obbligazione contrattuale.

Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2.2 dell'Articolo 2 "*Oggetto del Contratto*", la Ditta emetterà appositi preventivi e/o consuntivi di spesa secondo le modalità e le tempistiche dettagliate in Allegato 11 "*Modalità e tempi per preventivi/consuntivi di spesa in quota non Programmata*" al presente Contratto. I termini per la presentazione alla verifica di conformità decorrono dalla data di ricezione da parte della Ditta della notifica mediante P.E.C. dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dell'autorizzazione di anticipata esecuzione.

ARTICOLO 15

VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

La verifica di conformità delle prestazioni e forniture oggetto del presente Contratto, sarà eseguita, dopo la relativa presentazione alla Verifica di Conformità di ciascun singolo Lotto, a cura di apposite Commissioni, nominate dalla D.A.A.A./Gestore contrattuale (ove nominato), secondo le norme e le specifiche applicabili ai materiali in verifica.

La Ditta è tenuta a fornire i propri rapporti di prova contenenti i risultati delle prove effettuate durante ed al termine delle lavorazioni sui materiali in fornitura. I rappresentanti della D.A.A.A. avranno il diritto di richiedere ulte-

riori prove e/o dati per assicurarsi della rispondenza dei materiali a quanto previsto dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la D.A.A.A. La Ditta ha la completa responsabilità di tutte le attività di Verifica di Conformità a terra ed in volo e, pertanto, si assumerà tutti i relativi rischi e responsabilità per qualunque danno al personale ed al materiale, inclusi i danni a terze parti.

La Commissione di verifica di conformità avrà facoltà di:

- consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite; fermo restando i termini contrattuali per quanto concerne l'eventuale applicazione di penalità;
- proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano, però, raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso l'accettazione degli articoli in verifica di conformità è subordinata ad una decurtazione di prezzo proporzionale all'entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio insindacabile dell'A.D., da un formale impegno della Ditta ad eliminare le suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini stabiliti dall'A.D., e contestualmente alla presentazione di idonea fideiussione di importo pari al valore della difformità riscontrata (della decurtazione che si sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore

dell'A.D., sino alla constatazione da parte dell'A.D. stessa dell'avvenuta eliminazione della suddetta difformità.

Al termine della verifica di conformità del lotto sarà redatto un Verbale di Verifica di Conformità contenente i risultati delle attività eseguite, che sarà firmato dai rappresentanti della D.A.A.A. e controfirmato da un rappresentante autorizzato della Ditta. L'accettazione formale del lotto avverrà alla firma del suddetto Verbale di Verifica di Conformità ed accettazione da parte della competente autorità designata dalla D.A.A.A. e successivamente inviato alla Ditta.

I materiali previsti a fronte dei Lotti 3, 6, 7, 8 e 9 saranno consegnati all'E.I. presso il 4° Gruppo Squadroni Sostegno AVES "SCORPIONE", Strada Tuscanese, 71/R 01100 Viterbo – Italia, dalla Ditta entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D.

Gli imballaggi per la consegna dei materiali in fornitura dovranno essere atti a garantire la preservazione dell'efficienza degli stessi nelle operazioni di manipolazione, trasporto ed immagazzinamento. Ciascun materiale dovrà essere imballato singolarmente, fatta eccezione per le minuterie meccaniche, che potranno essere imballate in confezioni con quantitativi adeguati al tipo di materiale. Su ciascun imballaggio dovranno essere apposti, in modo indelebile, gli estremi di identificazione del materiale e precisamente: denominazione, *Part Number*, numero di serie (ove applicabile), data di costruzione, numero del Contratto, numero del sub-lotto, Ditta costruttrice, *LIC/LOF* (ove applicabile), Numero di Codificazione NATO che, codice a barre. I citati imballaggi dovranno essere del tipo "*Special To Type Container*"

(STTC) con rispettiva caratteristica di fissaggio per il trasporto via terra e via aerea.

Quanto previsto ai fronte del Lotto 1 sarà consegnato alla D.A.A.A. 4° Divisione entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione della presentazione a collaudo.

Le Pubblicazioni Tecniche oggetto di fornitura del Lotto 2 dovranno essere consegnate, entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione della presentazione a collaudo, nel seguente modo:

- n. 1 (una) copia alla 4^a Divisione della D.A.A.A.;
- n. 6 (sei) copie 4° Gruppo Squadroni Sostegno AVES “SCORPIONE”, Strada Tuscanese, 71/R 01100 Viterbo;
- n. 1 (una) copia all’Ente dell’E.I. che sarà definito quale Ente tecnico per il supporto del SAPR, che verrà preventivamente segnalato dalla D.A.A.A.;

All’atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Consegnatario dei materiali o un rappresentante dell’A.D., dopo aver effettuato l’accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l’apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante della Ditta. Il verbale di consegna dovrà essere inviato, a mezzo PEC, all’Attenzione della 4^a Divisione della DAAA entro i 3 (tre) giorni successivi.

Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario dei materiali che provvederà al completamento della “*determinazione di accettazione*”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile pro-

cedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a ____ entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a ____ entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

L'A.D. si riserva la facoltà di richiedere la consegna frazionata dei materiali in relazione alle proprie necessità.

ARTICOLO 16

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dei lavori si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 17

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica/di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta, impediscano alla Ditta stessa di rispettare i termini contrattuali.

Vengono, inoltre, considerate cause di forza maggiore:

- i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinente l'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- l'incidente/inconveniente di volo non ascrivibile alla Ditta, il quale procuri danni di natura tale da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità del SAPR incidentato. Ove si verificasse tale evenienza, verrà stabilito congiuntamente tra le Parti, nei modi e termini di legge, la nuova scadenza di presentazione alla verifica di conformità del SAPR danneggiato o distrutto;
- il danno al motore provocato da ingestione di corpo estraneo, purché la Ditta abbia posto in essere tutte le azioni di propria competenza per evitare il verificarsi di tale evento. Allo scopo la Ditta si impegna ad attuare tutti gli

accorgimenti atti a prevenire l'ingestione di corpi estranei regolamentando le attività sul piazzale di volo e parcheggio, nonché nelle aree di prova motore. Al verificarsi di tale evento, la Ditta provvederà alla sostituzione del motore con analogo efficiente.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, preventivamente autorizzati dall'A.D. secondo quanto definito al successivo Art. 20 *"Subappalto e subfornitura"*.

Lo spostamento dei termini contrattuali potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare alla D.A.A.A. 4ª Divisione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 giorni calendariali dal suo verificarsi, e comunque prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità, indicandone l'inizio e la durata del ritardo, ove possibile.

Successivamente, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore già segnalato, la Ditta dovrà notificare la relativa domanda di spostamento dei termini accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo, la correlazione tra evento e durata del ritardo e le conseguenti attività svolte per mitigare gli effetti negativi dell'evento stesso, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presenta-

zione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, la D.A.A.A. procederà all'applicazione della penalità previste per i ritardi.

ARTICOLO 18

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità, la Ditta si impegna ad osservare quanto precisato nei seguenti punti:

- a) la Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati;
- b) la Ditta si impegna a istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2310, vigente al momento della stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente Contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente Contratto;
- c) i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche ai subappalti e alle subforniture. Nel caso la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente Contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel

Piano di assicurazione qualità (vds. successiva Lettera f);

d) nel C.T. Allegato 1 al Contratto, sono indicati i requisiti particolari di qualità che, sebbene non previsti nel documento AQAP contrattuale sopra citato devono essere soddisfatti dalla Ditta;

e) la Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. Allegato 1 al Contratto al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura;

f) la Ditta dovrà presentare alla D.A.A.A. 4^a Divisione il Piano di Assicurazione Qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 *"NATO Requirements for Deliverable Quality Plans"* entro il termine di 90 (novanta) giorni calendariali decorrenti dalla data di esecutività del contratto. La D.A.A.A. 4^a Divisione, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano assicurazione qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che la Ditta dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali;

g) successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della D.A.A.A. 4^a Divisione per il rilascio del relativo *"Nulla Osta"*. In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto nel Contratto;

h) la Ditta presenterà alla D.A.A.A. 4^a Divisione quanto sarà oggetto di fornitura a fronte dei Lotti da 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 (SAPR, equipaggiamenti di missio-

ne e attrezzature), allegando alla documentazione prevista un *“Certificato di Conformità”* (ove previsto), redatto secondo l’esempio fornito dalla Norma AQAP-2070 *“NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process”*;

i) quanto previsto a fronte dei Lotti 5 e 10 (servizi di supporto logistico, materiali/attrezzature necessari per le attività integrative di supporto logistico, corsi di addestramento), non necessita di *“C.d.C.”* in quanto relativi rispettivamente a documentazione tecnica ed a prestazioni di servizio;

j) ciascun Certificato di conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale che sarà all’uopo indicato nel Piano Assicurazione Qualità;

k) tutte le qualità afferenti il presente Contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG); detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzioni Generali/Direzione del Segretariato Generale;

l) per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l’accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell’Autorità governativa competente;

m) l’attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell’Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di subforniture all’estero, potrà essere delegata ad Organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base ad accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri Paesi esteri;

n) per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell’oggetto contrattuale, specificatamente richieste, si rimanda a quanto contenuto nel C.T. Allegato 1

al presente Contratto.

ARTICOLO 19

TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.) DEL CONTROLLO

CONFIGURAZIONE, CERTIFICAZIONE DI TIPO MILITARE ED

AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE

La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design Standard) e a carattere generale, rendendola disponibile alla D.A.A.A. per ogni eventuale esigenza. La documentazione relativa all'omologazione dei materiali dovrà essere custodita presso la Ditta per dieci anni da computarsi dalla data di svincolo dell'ultima fideiussione aperta a garanzia delle prestazioni contrattualmente pattuita, fermo restando che quanto sopra non si applica nei casi di contenzioso per i quali l'obbligo della conservazione della documentazione potrà essere superiore a discrezione della D.A.A.A.

In particolare si conviene quanto segue:

-Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.):

La Ditta dovrà assicurare, per gli articoli aeronautici contemplati nel presente Contratto, e per quanto di competenza, la ottemperanza alle norme AER(EP).00-01-6, AER(EP).00-00-5 e AER(EP).0-0-2, secondo le modalità definite nel C.T. Allegato 1 al presente Contratto.

Resta inalterata la responsabilità della Ditta, avendo la conoscenza e la responsabilità dell'intero progetto, dell'uso in sicurezza del bene prodotto e quindi l'obbligo di procedere all'investigazione ed analisi delle avarie inerenti al bene prodotto al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche di prestazioni e di aeronavigabilità. In tal senso la Ditta ha l'obbligo di formulare

proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, nel caso in cui l'inconveniente sia attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità. La Ditta s'impegna pertanto ad eseguire le azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla D.A.A.A., entro i termini stabiliti dalla norma AER(EP).00-00-5.

In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I., la Ditta notificherà all'Ente responsabile dell'invio di questi (e, per conoscenza, alla D.A.A.A.) dell'impossibilità di avviare le indagini.

I costi relativi alle indagini disposte dall'A.D. saranno imputati alla Ditta nel caso in cui l'inconveniente risulti attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità e/o ad errata lavorazione dal parte della Ditta stessa.

In ogni altra situazione i costi saranno imputati all'A.D. e i relativi oneri saranno oggetto di apposito consuntivo da spendere nell'ambito della quota non programmata del presente Contratto.

- Controllo della Configurazione:

La Ditta s'impegna ad osservare ed applicare il controllo della configurazione in aderenza alla norma AER(EP).00-00-5. La Ditta deve effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle P.T.A. mediante l'invio dei prescritti modelli.

La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta (P.T.D.) secondo la norma AER(EP).00-00-5. Laddove le modifiche prescritte dalla Ditta abbiano riflessi sulla Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare, la Ditta è tenuta in fase di emissione ad applicare quanto prescritto dalla norma AER(EP).P-22 secondo quanto indicato nel C.T. Allegato 1 al presente Contratto.

- Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare:

L'Aeromobile sarà sottoposto al processo di *"Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare"* secondo la norma AER(EP).P-22.

La Ditta si impegna a presentare la documentazione per l'ottenimento della certificazione di Tipo Militare e qualificazione di Tipo Militare alla Vice Direzione Tecnica (V.D.T.) - 1° Ufficio e per conoscenza alla 4ª Divisione della D.A.A.A. almeno 30 (sessanta) giorni calendariali prima della data di presentazione alla verifica di conformità del materiale interessato.

-Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche:

La Ditta dovrà assicurare, per le Pubblicazioni Tecniche ed i relativi aggiornamenti, e per quanto di competenza, l'ottemperanza alle norme AER(EP).0-0-2 e AER (EP).P-104. Le Pubblicazioni Tecniche dovranno essere corredate da una *"Dichiarazione di Adeguatezza"* come da modello in Allegato 12 al Contratto e da un *"Certificato di Conformità"* in Allegato 8 al Contratto. La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della Ditta Responsabile del Sistema *"D.R.S."*. Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto. La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a prescindere dal momento in cui l'inconveniente viene segnalato fino a 5 (cinque) anni dalla scadenza del presente Contratto, le Pubblicazioni Tecniche a seguito di Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni (SIP)/Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni Elettroniche (SIPE), relative a deficienze, omissioni, lacune ed errori di qualsiasi genere, che possano comprometterne l'adeguatezza, l'interpretazione o far sorgere dubbi.

Per le pubblicazioni elettroniche digitali su CD-ROM si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme della serie AER(EP).P-170. AER(EP).P-171, AER(EP).P-172, AER(EP).P-173 e AER(EP).P-174, in accordo alla classe di interattività prescelta, di livello minimo P, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego di materiali pericolosi, devono contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d'uso prima di ogni singola procedura che ne richieda l'utilizzo. La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del Contratto, delle conseguenze, derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra.

ARTICOLO 20

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

A) Non è previsto il ricorso al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Ovvero

Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36 come applicabile *ratione temporis*.

La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici, limitatamente alle prestazioni indicate nell'offerta prot. _____ del _____ nell'ambito della quota programmata.

In relazione ad eventuali ulteriori necessità di subappalto per l'esecuzione di

forniture e/o prestazioni richieste dall'A.D. nell'ambito della quota non programmata del presente Contratto, e non già previste nella succitata quota programmata, la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da Ditte subappaltatrici, nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relativa autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36.

Ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, questa A.D., per la complessità e natura del presente Contratto, vieta la possibilità di subappaltare prestazioni già oggetto di subappalto.

La predetta richiesta dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall'articolo 119 del Decreto Legislativo 36/2023 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo 119 del Decreto Legislativo 36/23 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La Ditta ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, per quanto attiene alle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della D.A.A.A. in relazione alla regolare esecuzione e adempimento degli obblighi contrattuali.

La Ditta è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore.

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. Le Ditte subfornitrici dovranno rispondere ai requisiti di *Supplier Quality Assurance* richiamati dal Piano di Qualità.

L'elenco delle principali ditte subfornitrici, già depositato presso la D.A.A.A., dovrà essere aggiornato e reso disponibile dalla Ditta a fronte di richiesta da parte dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale.

La Ditta dovrà comunicare alla D.A.A.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i principali sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e ne cura l'aggiornamento.

ARTICOLO 21

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potrà superare gli importi previsti per ciascuna annualità nel cronoprogramma di cui all'allegato 15, ai sensi dell'art. 125 comma 1, come convenuto espressamente fra le parti, l'A.D. corrisponderà nell'ammontare massimo consentito dalla legge vigente al momento della stipula l'anticipazione del pagamento dell'importo di cui al precedente art. 8 (Prezzi). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato articolo 125 co.1 del Codice da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. In caso di anticipata esecuzione del contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di controllo.

L'importo dell'anticipazione di cui sopra è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.

Il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia entro 15 giorni dalla ricorrenza di tutti i presupposti per l'avvio del procedimento. Il recupero dell'anticipazione avverrà secondo il cronoprogramma delle prestazioni, nell'ambito della stessa annualità di erogazione, fino alla completa compensazione dell'importo anticipato, con contestuale ed au-

tomatica riduzione della predetta garanzia.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, ed effettuata la consegna ove prevista, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il R.U.P. o un suo delegato rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Per le prestazioni di cui ai precedenti Articolo 2 "*Oggetto del Contratto*" e Articolo 11 "*Opzione*", i pagamenti da corrispondere alla Ditta si intendono fissati nella misura del 100% (centopercento) dell'importo del lotto contrattuale previa presentazione della fattura elettronica corredata dei seguenti documenti:

- lettera di approntamento alla verifica di conformità;
- verbale di verifica di conformità ed accettazione;
- certificato di pagamento;
- verbale di consegna all'A.D. controfirmato tra le parti (ove previsto);
- Certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico (ove previsto);

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, l'A.D. potrà provvedere a pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate ai sensi degli articoli 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 7 dell'Allegato II. 20 del D. Lgs. 36/2023, in assenza del certificato di assunzione incarico/dichiarazione di avvio delle operazioni.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario dedicato e intestato alla Ditta _____ presso la Banca _____, IBAN n. _____.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa, secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del De-

creto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD08 e il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. Z8E3A74390.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato 15) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dal D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29 nonché delle circolari applicative MEF n. 1/2013, 34/2018 e seguenti in materia.

In considerazione della natura pubblica del Contratto e delle complessità relative all'esecuzione dell'appalto, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della D.A.A.A.

Per gli eventuali costi aggiuntivi dell'importo contrattuale complessivo derivanti da conguaglio valuta, si provvederà con stanziamenti sui fondi del Ministero della Difesa. Per ottenere i pagamenti relativi la Ditta dovrà emettere apposite fatture per l'importo corrispondente. Detti pagamenti verranno disposti con mandati diretti a favore della Ditta stessa e potranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto relativi alla singola fattura oggetto di pagamento.

ARTICOLO 22

PRIVATIVA INDUSTRIALE E ROYALTIES

La proprietà di tutti i risultati/know-how associati alle attività necessarie alla fornitura di quanto in oggetto del presente Contratto, rimane alla Ditta ed ai suoi contraenti/subfornitori per quanto di loro competenza. Fanno eccezione i risultati/know-how derivanti dalle attività di studio e ricerca necessarie per studio, sviluppo ed omologazione dei sistemi richiesti specificatamente per la configurazione del SAPR _____ E.I., i quali rimangono di proprietà dell'A.D.. Nel caso in cui la Ditta intenda utilizzare le suddette attività di studio e ricerca per clienti terzi, la stessa dovrà darne comunicazione all'A.D. per il riconoscimento di eventuali compensazioni.

ARTICOLO 23

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO

É fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (*Hardware e Software*) in stato di perfetta efficienza, per l'intero periodo di esecuzione del presente Contratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo.

L'A.D. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia scaduto.

La Ditta durante l'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque) anni, e prima dell'eventuale esonero di cui al comma precedente, è obbligata inoltre a soddisfare eventuali richieste dell'A.D. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricambio per i materiali oggetto del presente Contratto, mantenendo per tutta la durata predetta la stessa qualità tecnico-operativa degli stessi ricambi.

L'obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere l'impegno, né giuridico né di fatto, che l'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquennio. Analogamente l'obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno per l'A.D. di ordinativi di parti di ricambio.

Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, l'A.D. si riserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto già corrisposto a fronte del presente Contratto, e libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprietà della Ditta, impiegate per l'esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.

Alla scadenza dei 5 (cinque) anni, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le attrezzature nei cui confronti l'A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere la preventiva specifica autorizzazione dell'A.D. medesima. L'A.D. si riserva il diritto di esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel presente Articolo.

ARTICOLO 24

VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta

si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di inadempienza, l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, recante *“Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate”*, dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante *“Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5”* e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 *“Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”*.

In caso di inadempienza, l'A.D. ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 25

GARANZIA

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto, escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

- la durata della garanzia per i materiali oggetto del Contratto è di 24 mesi dalla data del Verbale di Consegna all'A.D.;
- Il materiale sostituito o riparato in garanzia sarà sottoposto allo stesso

iter di Verifica di Conformità, accettazione e consegna, con le modalità previste al precedente Articolo 15 *“Verifica di Conformità, Accettazione e Consegna”* e sarà restituito dalla Ditta con il relativo Certificato di Conformità;

-la Ditta supporterà tutte le spese di spedizione, trasporto ed assicurazione per i materiali da sostituire o riparare durante il periodo di garanzia;

- per il materiale oggetto di sostituzione o riparazione in garanzia, il periodo di tempo fra la data di comunicazione alla Ditta del difetto e la data di ricezione dell’A.D. del materiale sarà aggiunto al periodo di garanzia stabilito di 24 mesi;

- Nel caso in cui l’intervento in garanzia riguardi una prestazione effettuata dalla Ditta presso il Reparto (F.A. o C.d.S.), le suddette spese di viaggio e trasferta saranno a carico della Ditta;

Si precisa che in caso di apertura di una S.I. dalla cui Parte III emergesse che l’inconveniente è stato determinato da una causa tecnica e/o comunque ascrivibile alla Ditta, i termini di garanzia previsti sono sospesi, fatte salve le tempistiche a carico dell’Amministrazione per la gestione dalla S.I.

Se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:

a) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso, o non funzionale;

b) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose, o non funzionali ovvero, in caso di constatata impossibilità o non convenienza di riparazione, procedere alla loro sostituzione senza oneri per l’A.D.;

c) fornirne altre nuove parti su richiesta dell’A.D., qualora le parti impiegate

nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto;

d) assumere a proprio carico le spese di trasporto del materiale difettoso presso le officine della Ditta ove tale trasporto risulti necessario nel caso di materiale sbarcato o nel caso di materiale imbarcato per il quale non sia possibile o conveniente per l'A.D. il trasferimento con velivolo.

Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all'atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, alla D.A.A.A. 4^a Divisione e all'Esercito Italiano, sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale me-

desimo. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà ai costi sostenuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, da accertare tramite apposita Commissione nominata dalla D.A.A.A.

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

ARTICOLO 26

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi. A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, *royalty* ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 27

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 210 e seguenti del Decreto Legislativo 36/2023.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o

delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. La pronuncia del predetto collegio non assume valore di lodo contrattuale

ARTICOLO 28

CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE)

Ove prevista dal Contratto la consegna di parti di ricambio SAPR e/o attrezzature peculiari la Ditta si impegna a fornire all'A.D., con la eventuale collaborazione dei subfornitori:

- i dati di identificazione;
- i dati di gestione;
- l'identificazione a mezzo codice a barre.

Requisito di codificazione:

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO *Codification System* e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e della D.A.A.A. 4^a Divisione, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

SPLC- Spare Part List for Codification:

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'Atto negoziale, una lista di articoli da codificare *Spare Part List for Codification – SPLC*.

Si precisa che per le eventuali forniture di materiale richieste in quota non programmata, saranno oggetto di analisi esclusivamente gli *item* effettivamente ordinati ed in questo caso la SPLC sarà emessa entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del preventivo.

L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il *part number* principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i *part number* secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi comma 4), 5) e 6),

all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

Liste di Screening:

Al fine di consentire all'OCC le attività di "*Screening*", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al comma 3), dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle Penalità di cui all'art. 29.

A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Liste di Codifica

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al comma 4), per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i *part number*, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle Penalità di cui all'art. 29.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBER (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Liste di Screening e Codifica:

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al comma 3).

Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto

dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle Penalità di cui al successivo art. 29.

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBER (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Codificazione di origine estera:

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'Ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno suc-

cessivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'Ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli Uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

Flussi Dati e Corrispondenza:

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

Norme in vigore

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 *"Guida al Sistema di Codificazione NATO"* emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza:

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

Penali e Garanzia:

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con *i part number*, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 29

PENALITÀ

Per le prestazioni programmate, si conviene che per ogni giorno calendariale di ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna, ove prevista, nonché in caso di ritardo nell'effettuazione di interventi in garanzia, di quanto oggetto di fornitura a fronte dei Lotti da n. 1 a n. 13, qualora questo non sia imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 17 "*Cause di forza maggiore*") e/o ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. (Articolo 7 "*Prestazioni e assicurazione dei materiali di fornitura governativa e del personale A.D. per prove e verifiche tecniche/di conformità*"),

si applicheranno penalità pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) del valore di ogni singola fornitura/prestazione/lotto per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del limite del 10% del valore di ogni singola fornitura/prestazione in ritardo.

Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2 dell'Articolo 2 "*Oggetto del contratto*", la penalità da applicare dovrà essere proporzionale al valore di ogni singola prestazione presentata in ritardo alla verifica di conformità; più precisamente, per ogni giorno calendariale di ritardo, qualora questo non sia imputabile a cause di forza maggiore (Articolo 17 "*Cause di forza maggiore*") e/o ritardi nella fornitura di materiali e prestazione di competenza dell'A.D., la penale sarà dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) del valore di ogni singola fornitura/prestazione/lotto per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del limite del 10% del valore della stessa.

In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi e/o analisi di costo, la Ditta sarà soggetta alla penalità di Euro 25,00 per importi dei preventivi fino a Euro 50.000,00, Euro 50,00 per importi dei preventivi con valore compreso tra Euro 50.000,01 ed Euro 150.000,00 ed Euro 100,00 per importi dei preventivi superiori a Euro 150.000,00 per ogni giorno calendariale di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore a 100 (cento) giorni calendariali di ritardo, l'A.D. applicherà la penalità convenzionale pari a Euro 2.500,00 per i preventivi fino a Euro 50.000,00, Euro 5.000,00 per i preventivi con valore compreso tra Euro 50.000,01 ed Euro 150.000,00 ed Euro 10.000,00 per preventivi superiori a Euro 150.000,00 riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 (novanta) calenariali giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del Decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 5.000,00.

In caso di ritardo della presentazione della documentazione per la certificazione di tipo militare degli aeromobili prevista dall'Articolo 19 *“Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.) del controllo configurazione, certificazione di tipo militare ed aggiornamento delle pubblicazioni tecniche”*, sarà applicata la penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 10.000,00, oltre alle penali già previste per il Lotto 1.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.

Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell'Articolo 23 *“Obbligo di conservazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio”* potranno essere applicate, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 2.000,00.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di codificazione di cui all' Art. 28 "CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE)" comporterà una penale pari a Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 3.000,00.

Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell'art. 4 "Condizioni particolari" potranno essere applicate, volta per volta, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari a Euro 5.000,00.

Tali penalità sono calcolate in aggiunta alle penalità previste dalle norme contenute nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l'inosservanza di ogni altra obbligazione contrattuale e possono essere trattenute su qualsiasi credito della Ditta a fronte del presente contratto.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c. (La committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'art. 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023.)

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 30

NORME U.N.I.

Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

E' altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertorizzazione del contratto, o pervenuti posteriormente purché in tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 31

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2 *"Oggetto del Contratto"*, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 aggiornato al D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 recante il *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere

causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 32

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al precedente capoverso vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come *"utilizzatore a valle"*, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una copia della *"Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento*

REACH” dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “*Regolamento REACH*” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).

b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 (uno) tonnellata (t)/anno, una copia dell’*“Attestato di conformità”* della Ditta, in cui venga indicato il Legale Rappresentante nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “*pro rata*” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) Elenco dei “*codici identificativi*” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “*schede di sicurezza*”, ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, in-

formare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

La Ditta dovrà garantire l'aderenza al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e a fornire tutte le evidenze atte a dimostrare l'adempimento di quanto sopra descritto.

ARTICOLO 33

TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative

vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 34

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detrando il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs 36/2023. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte dire

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 35

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3 ter, essendo la Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "*Datore di Lavoro*" (Ente di F.A. in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato 13 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espletiranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà, ove ravvisata la presenza di rischi specifici o comunque non individuati dalla valutazione preventiva, il predetto documento con un DUVRI "*Dinamico*" riferendolo riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi. Si specifica che la redazione del citato DUVRI è da considerarsi conclusa con la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento da tra redigere tra l'Ente di FA e la/e Ditta/e incaricate di svolgere varie le fasi lavorative interessate dai rischi interferenziali individuati e le discendenti misure di risoluzione/mitigazione individuate.

I costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'Esercito Italiano con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni oppure qualora non sostenibili da soddisfare attraverso le

previste forme di richiesta fondi stabiliti da ciascuna FA.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

ART. 36

GESTIONE CONTRATTUALE, ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono demandate per delega della D.A.A.A., nella persona del RUP, al Direttore dell'esecuzione (DEC), nominato con successivo atto da parte dell'A.D.

Il Direttore dell'esecuzione potrà valersi della collaborazione di uno o più assistenti nominati dallo stesso.

Le nomine del DEC, unitamente al suo recapito/mail, sono comunicate alla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del presente Contratto. Dovrà inoltre essere comunicata anche l'eventuale nomina degli assistenti.

Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il DEC, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente dell'AD destinatario dei Servizi/forniture oggetto del contratto e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti dell'A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate nel "DUVRI statico" allegato al presente contratto, nonché alla verifica della redazione, approvazione, del "*DUVRI dinamico*" quale integrazione del "*DUVRI statico*" a cura del Comando dell'Ente/Reparto dell'AD o CdS destinatario delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente contratto e dalla normativa vigente

Tale "*DUVRI dinamico*" conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell'Ente/Reparto dell'A.D. interessato dalle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

ARTICOLO 37

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara C.I.G. n. Z8E3A74390.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle veri-

fiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la D.A.A.A 4^a Divisione e la Prefettura competente per territorio. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della Legge medesima.

ARTICOLO 38

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE

Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto da parte del Contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;
- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate,

accettate e consegnate.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 29 "Penalità", trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. In particolare, è riservata all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, nonché la facoltà di procedere all'incameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente inadempiente nei seguenti casi:

- esito negativo della Verifica di Conformità (Buona Esecuzione), qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine concesso dall'A.D., i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite;
- inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti art. 10 "*Clausola di garanzia di congruità e conformità dei prezzi*" e art. 18 "*Assicurazione della qualità*";
- rifiuto di fare eseguire i controlli di cui ai precedenti Art. 4 "*Condizioni particolari*".

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta o alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa di forza maggiore di cui all'articolo 17, ciascuna parte è liberata dai propri obblighi.

ARTICOLO 39

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le Parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 40

CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante il rapporto contrattuale, le parti hanno diritto alla rinegoziazione delle condizioni del presente contratto, fermo restando quanto disposto agli artt. 60 e 120 del sopracitato D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 41

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione da parte degli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 42

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dall'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 le spese registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'Art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Per quanto attiene all'imposta di bollo, si rinvia specificamente all'articolo 2 del predetto Allegato.

ARTICOLO 43

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONI

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni della denominazione sociale e dati societari della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente

notificate all'A.D.

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 44

PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* nonché il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-25 del Ministro della Difesa, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

ARTICOLO 45

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata. All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it
- [indirizzo pec Ditta]

ARTICOLO 46

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-

tamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L’A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall’A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze o di al-

tre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 20 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata *"Responsabile del trattamento"* dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli *"interessati"*.

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati

personali.

ARTICOLO 47

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Si dà atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente contratto articolo per articolo e non hanno utilizzato condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità dell'_____ ad impegnare la Società medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. ____ (_____)

fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE